ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO – MANZONI"
Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA)
C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6
Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULLA VIGLANZA DEGLI ALUNNI E LA REGOLAMENTAZIONE DELL'USCITA AUTONOMA DEI MINORI

Il presente regolamento costituisce allegato al Regolamento di Istituto e sostituisce ogni altro Regolamento vigente nell'Istituto riguardante la vigilanza e l'uscita autonoma degli alunni.

Il testo del Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 3 ottobre 2024 con delibera n. 121

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 2043, 2047 e 2048 Codice civile

Legge n. 312/1980, art. 61

D.lgs. n. 297/1994, art. 10

CCNL scuola 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali

CCNL comparto istruzione e ricerca 2019-2021

Art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017

ART. 1 – SOGGETTI COINVOLTI E ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Il personale docente, il personale Ata ed il Dirigente Scolastico, ciascuno secondo le proprie competenze, hanno il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati all'Istituzione scolastica.

Tale obbligo, che assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi, si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita, comprese le attività che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, durante le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di Istruzione, e per tutte quelle attività didattiche curricolari ed extracurricolari previste nella programmazione didattica della classe e nel PTOF dell'Istituto.

Per il personale Docente l'obbligo della vigilanza si esplica non solo durante le attività didattiche ma anche, secondo le previsioni dell'articolo 44, comma 7 del CCNL 2019-2021, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e all'uscita degli alunni.

Per il personale ATA il dovere della vigilanza è definito nell'allegato A del CCNL 2019-2021 per il profilo professionale dei collaboratori scolastici.

Il Dirigente Scolastico deve eliminare e/o ridurre tutte le fonti di rischio indicando con chiarezza misure organizzative specifiche per la corretta applicazione del Regolamento di istituto, l'emanazione di apposite direttive al personale e comunicazioni mirate a famiglie e alunni.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- ✓ durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- ✓ durante il tragitto "ingresso dell'edificio — aula e uscita dall'edificio al termine delle lezioni";
- ✓ durante le uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione;
- ✓ a riguardo dei "minori bisognosi di soccorso";
- ✓ nel tempo dedicato alla mensa;
- ✓ durante l'intervallo/ricreazione;
- ✓ durante il tragitto scuola-palestra e viceversa;

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO – MANZONI"
Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA)
C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6
Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it

- ✓ durante l'uso dei laboratori;
- ✓ durante i cambi di turno tra docenti;
- ✓ nelle operazioni di suddivisione degli alunni in caso di assenza del docente;
- ✓ uscita autonoma dall'Istituto.

ART. 2 - VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella frazione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica abbia l'urgenza, debitamente motivata, di allontanarsi temporaneamente dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Salvo che in classe vi sia un altro docente a cui può essere affidata la vigilanza della classe.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente per espressa previsione del CCNL (Allegato A del CCNL 2019-2021 per il profilo professionale del collaboratore scolastico). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, di conseguenza, davanti a più obblighi derivanti dal rapporto di servizio che possono presentarsi nello stesso momento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

ART. 3 – VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO INGRESSO DELL'EDIFICIO – AULA E USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

I - INGRESSO NELL'EDIFICIO E RAGGIUGNIMENTO DELL'AULA SCOLASTICA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso gli ingressi dell'edificio è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti. Nelle situazioni di carenza di personale o di emergenza, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo anche due entrate, qualora fosse possibile per la struttura dell'edificio.

I collaboratori scolastici in servizio vigileranno sul passaggio degli studenti nei rispettivi piani assegnati, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO – MANZONI"
Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA)
C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6
Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it

Per le classi di scuola primaria per cui è previsto il raduno in apposite aree esterne all'edificio (cortile o spazi pedonali antistanti l'entrata) sarà il docente a vigilare e accompagnare la classe nell'aula assegnata. Fermo restando il supporto del collaboratore scolastico all'ingresso dell'edificio e nei vari piani.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente Scolastico, sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale (collaboratori scolastici, docenti e/o personale incaricato dall'Ente locale).

II – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani assegnati. Si sottolinea, inoltre, che il docente dell'ultima ora di lezione deve rispettare puntualmente l'orario previsto per l'uscita, senza anticipare o ritardare la conclusione della lezione e l'uscita dall'aula.

L'uscita degli alunni di scuola dell'infanzia, in considerazione dell'età degli allievi, avviene esclusivamente previa riconsegna al genitore o a persona maggiorenne provvista di apposita delega sottoscritta dai genitori/tutori/affidatari esercenti la patria potestà ed autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni di scuola primaria dagli edifici scolastici, al termine di ogni turno di attività, i genitori attenderanno gli alunni all'uscita, nei pressi dell'entrata dell'edificio in modo da non ostruire i passaggi e favorire un esodo ordinato.

Gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ed assistere gli alunni fino alle zone di raduno esterne all'edificio e individuate con circolare annuale del Dirigente Scolastico. I docenti riconsegneranno gli alunni ai genitori o persone da loro delegate. Cureranno, inoltre, che il deflusso avvenga in maniera ordinata.

Ciascun insegnante avrà cura di istruire i propri alunni affinché, nel caso in cui il genitore o persona da lui delegata non si presenti all'uscita, rientrino nell'atrio della scuola; in tal caso, gli alunni non prelevati saranno affidati ad un collaboratore scolastico e l'insegnante contatterà telefonicamente i genitori.

Nel caso in cui il contatto telefonico dovesse avere esito negativo, si provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Municipale, affinché disponga la riconsegna dell'alunno alla famiglia.

Per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell'età dei ragazzi, secondo un rigore che deve essere inversamente proporzionale allo loro età e maturazione, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ed assistere gli alunni fino al limite di pertinenza della sede scolastica, ossia, per il plesso "Manzoni" i due cancelli dell'edificio, e cureranno che il deflusso avvenga in maniera ordinata.

ART. 4 – VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Per brevi percorsi a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale, anche con l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico, per attività aventi finalità didattiche e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso unico da parte dei genitori, su apposito modello fornito dalla Segreteria. In tali casi la vigilanza sugli alunni è garantita dal docente di classe che effettua l'attività prevista.

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO – MANZONI"
Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA)
C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6
Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di Istruzione devono svolgersi secondo le previsioni del regolamento di Istituto. La vigilanza sugli alunni durante tali attività dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di almeno un docente ogni 15 alunni. Tuttavia, specie nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, o per i viaggi di più giorni nella scuola secondaria, verrà favorita la partecipazione di più docenti per un maggiore supporto nella vigilanza.

ART. 5 – VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di disabilità fisica, psicofisica, specie nelle situazioni più gravi, deve essere sempre assicurata dal docente di classe, dal docente di sostegno, se presente, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Per gli alunni che hanno bisogno di assumere farmaci durante l'orario scolastico saranno seguite le procedure di regolamentazione previste dalla normativa vigente e dal protocollo d'intesa tra REGIONE PUGLIA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA. Nessuna autonoma iniziativa può essere intrapresa dal personale scolastico, senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART. 6 – VIGILANZA NEL TEMPO DEDICATO ALLA MENSA

La vigilanza sugli alunni, durante la somministrazione della mensa, è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA – Area A. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.

I docenti che lasciano la sezione al termine della mattinata devono assicurarsi che i propri alunni vengano sempre presi in carico dai colleghi assegnati al turno pomeridiano.

ART. 7 – VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi. L'eventuale cambio di classe avverrà al termine della ricreazione. Gli alunni, di norma, resteranno in aula. L'orario dell'intervallo verrà stabilito annualmente con apposita circolare del Dirigente Scolastico.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre i corridoi e gli spazi di competenza, anche i bagni.

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le disponibilità, dai collaboratori scolastici.

ART. 8 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/SCUOLA-PALESTRA E VICEVERSA

La vigilanza degli alunni durante il tragitto aula-palestra viene assicurata dal docente di classe responsabile delle attività sportive, sia in orario curricolare, che in occasione delle attività complementari.

Anche per gli spostamenti che implicano l'uscita dal plesso scolastico per raggiungere altra palestra dell'Istituto o tensostruttura comunale, la vigilanza sugli alunni viene effettuata dal docente di scienze

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO – MANZONI"
Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA)
C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6
Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it

motorie, dal docente di educazione motoria o dal docente di classe nella scuola primaria e, quando previsto, dal docente di sezione nella scuola dell'infanzia.

ART. 9 – VIGILANZA DURANTE L'USO DEI LABORATORI

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza. La responsabilità dei docenti, riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

Durante tali attività, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente.

ART. 10 – VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che nell'ora precedente non hanno prestato servizio in classe, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Come anche il docente che al suono della campanella non deve recarsi presso un'altra classe, in quanto ha terminato il suo servizio, dovrà favorire il cambio attendendo l'arrivo del docente in servizio nell'ora successiva.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza tramite le collaboratrici del Dirigente e le referenti di Plesso.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

ART. 11 – VIGILANZA NELLE OPERAZIONI DI SUDDIVISIONE DEGLI ALUNNI IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE

In caso di assenza di uno o più docenti, nel caso in cui non sia stato possibile predisporre la sostituzione di tutti i docenti per cause di forza maggiore, si ricorrerà alla suddivisione degli alunni.

Tale procedura dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore del Dirigente o dal referente di plesso. Gli alunni della classe/sezione interessata dovranno essere suddivisi

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN G. BOSCO – MANZONI"
Via A. Diaz, 89 – 70028 Sannicandro di Bari (BA)
C. M. BAIC832007 – C. F. 93423400725 – C. U. U. UFRJT6
Telefono/fax 080 632036 – sito web www.icsgboscomanzoni.edu.it
e-mail: baic832007@istruzione.it – p.e.c: baic832007@pec.istruzione.it

in minimo due gruppi e massimo quattro a seconda del numero degli alunni. Si dovrà seguire l'ordine alfabetico. La suddivisione, effettuata da un docente o dal collaboratore scolastico, seguirà questi criteri:

- gli alunni saranno collocati nelle classi/sezioni in cui sono presenti meno alunni, tenuto conto della dimensione dell'aula;
- ogni gruppo non potrà superare il numero di sei alunni;
- il docente della classe che accoglie gli alunni dovrà annotare la circostanza su registro elettronico;
- l'elenco della classe interessata, con la suddivisione in gruppi e la relativa classe/sezione di collocazione, verrà consegnato al front office per agevolare l'affidamento degli alunni ai genitori in caso di uscita anticipata e al termine delle attività didattiche.

ART. 12 – USCITA AUTONOMA DALL'ISTITUTO

A partire dalla classe quinta primaria, compilando l'apposito modulo, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.

L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.

L'autorizzazione all'uscita autonoma si intende fornita all'Istituto anche in caso di variazioni di orario, comunicate alle famiglie tramite registro elettronico (ad es. scioperi, assemblee sindacali, altri eventi) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO

Firmato da:
DIGIROLAMO GIUSEPPA RITA
05/10/2024 20:53:39

(L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Istituto secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale)